

# Magistrati nella spirale della supplenza legislativa

## Toghe e politica

Dibattito in Cassazione con la presidente Cassano e il Pg Salvato

Altro tema dell'incontro il rapporto con gli altri ordinamenti

Alessandro Galimberti

In un momento storico nel quale la qualità della produzione legislativa è «precipitata» – per la verità non da oggi, e non solo per il progressivo scivolamento verso le pieghe del potere esecutivo – il ruolo della magistratura rischia di diventare «sin troppo» supplente, al punto di sconfinare in zone di ultra-competenza. Tra il (corretto) «meccanismo dell'interpretazione» e il contrappeso contemporaneo del «creazionismo giudiziario», la virtù starebbe come al solito nel mezzo, ma spetta al giudice meritarsela attraverso lo studio e la specializzazione che, per citare Giacomo Leopardi, «o è enciclopedica o non è nulla».

Nell'aula magna della Corte di cassazione, iniziativa dell'Anm per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'attuale ruolo della magistratura in Italia, il dibattito introdotto dalla presidente Margherita Cassano e dal procuratore generale Luigi Salvato, mette a confronto il presidente emerito della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi, Massimo Luciani, già presidente dei costitu-

zionalisti italiani, e i consiglieri di Cassazione Enrico Scoditti, Rita Russo e Filippo D'Aquino.

La vicenda d'inesco del dibattito è l'ormai arcinoto «caso Apostolico», la giudice che in sede di interpretazione del decreto Cutro (Dl n. 20/2023) sul trattenimento dei migranti e la relativa prestazione della garanzia finanziaria aveva disapplicato la legge, originando il contenzioso che aveva poi portato le Sezioni unite, con le ordinanze interlocutorie 3562 e 3563/2024, a investire la Corte di giustizia Ue. Caso emblematico, questo, per inserirsi nel delicato crocevia di diritti, poteri e sistemi giuridici interoperanti in una fase storica di epocali transizioni, cambiamenti che hanno lasciato alle spalle le granitiche certezze post belliche della nostra Carta, ricollocandole in un sistema di diritti e valori che, in altri momenti storici, erano cristallinamente in capo al potere politico (legislativo).

IMAGOECONOMICA



**Primo presidente.** Margherita Cassano  
ieri al dibattito organizzato da Anm

Solo che nei prolungati vuoti di funzione, il rischio di invertire il processo di perimetrazione dei diritti fondamentali (quelli «umani» sono terreno elettivo della Cedu) con una totale deriva giudiziaria è palpabile e, come dice Luciani, scorretto perché «non può essere il giudice l'interprete delle correnti profonde della società, ruolo che in un sistema liberal democratico deve essere affidato alla rappresentanza». E ciò nell'interesse della stessa magistratura, che varcato quel Rubicone si troverebbe oltre il guado della «responsabilità», che in un sistema normale è invece la cifra della politica. In ogni caso il posizionamento dei giudici, tirati volenti o nolenti nella graticola dei social, dovrebbe consigliar loro stili e comportamenti di adeguata sobrietà, per non amplificare il rischio di attacchi/denigrazione che nella storia sono stati una costante, ma senza il megafono social appunto.

Il tema finale e più delicato ha riguardato il rapporto con gli altri ordinamenti, dalla «resilienza» della Costituzione, più datata (1948) rispetto a norme sovranazionali fondamentali sovraordinate più recenti, alla crisi del dovere di lealtà del giudice al diritto domestico, come avvenuto per esempio in Polonia, dove si è assistito ad analoghe situazioni di conflitto tra diritto interno e diritto dell'Unione, oltre che tra ordine giudiziario e potere politico (caso deciso dalla Cedu, Walesa c/Polonia 23 novembre 2023).

Il tutto da inquadrare sullo sfondo della cessione di sovranità che il diritto sovranazionale richiede ai singoli Stati.